

## **TI\_GERICHTE 14.2018.126 vom 14. Januar 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-01-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2018.126\\_d20190114](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2018.126_d20190114)

FR: TI\_GERICHTE 14.2018.126 du 14 janvier 2019

IT: TI\_GERICHTE 14.2018.126 del 14 gennaio 2019

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Imposta federale diretta. Passaggio in giudicato.  
Interessi di mora

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l'istanza dopo aver rilevato l'assenza di un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione poiché dalla documentazione prodotta dall'escutente non risultava alcuna decisione passata in giudicato relativa all'imposta federale diretta del 2016.

#### **E. 4**

Nel reclamo il Canton San Gallo ritiene invece sufficiente la documentazione prodotta per giustificare l'accoglimento dell'istanza, allegando di non averne altri da presentare .

#### **E. 5**

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

#### **E. 5.1**

Giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato ( Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione "cresciute in giudicato" (art. 165 cpv. 3 LIFD).

#### **E. 5.2**

Dal momento che la Camera è tenuta a verificare d'ufficio anche la capacità di essere parte dell'istante e la sua capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC), a scanso di equivoco giova precisare che, poiché l'imposta federale diretta viene riscossa dal Cantone in cui è stata operata la tassazione (art. 2 e 160 della legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD, RS 642.11] ) quest'ultimo, nella sua qualità di creditore ("Steuergläubiger") dispone della facoltà di agire quale parte in rappresentanza della Confederazione Svizzera e può procedere – singolarmente o tramite suoi rappresentanti – in via esecutiva per l'incasso

forzato di un credito stabilito in una decisione di tassazione definitiva e inoltrare quindi anche la relativa istanza di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (sentenza del Tribunale federale 5P.471/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 5, citata da Locher in: Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, 2015, n. 2 ad art. 160 LIFD; sentenza della CEF 14.2015.213 dell'11 marzo 2016, consid. 5.3). Pacifica, pertanto, la capacità processuale del Canton San Gallo, che per legge (art. 1 e 3 lett. c dell'ordinanza cantonale dell'8 novembre 1994 sulla LIFD, sGS [ systematische Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen ] 815.1) è rappresentato dagli uffici di tassazione comunali.

### **E. 5.3**

Nel caso specifico, l'istante fonda la propria pretesa nei confronti di CO 1 sulla decisione di tassazione del 31 ottobre 2017 relativa all'imposta federale diretta per l'anno 2016 ("Veranlagungsverfügung/Steuerrechnung"), calcolata in fr. 2'636.45 sulla scorta dell'aliquota determinante del 2.710% applicata al capitale imponibile accertato in fr. 95'800.- (conteggio [ "Veranlagungsberechnung" ] per il periodo fiscale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, doc. B annesso all'istanza). E poiché non è contestato che la stessa sia passata in giudicato – come risulta d'altronde dall'attestazione ("Vollstreckbarkeitsbescheinigung") apposta in calce all'istanza di rigetto, la suddetta decisione costituisce con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (unitamente all'art. 165 cpv. 3 LIFD) per l'importo di fr. 2'636.45 posto in esecuzione, oltre agli interessi di mora al tasso del 3% fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza [RS 642.124]), decorrenti dal 22 marzo 2018). Al proposito giova osservare come la legge non imponga alcuna forma per l'attestazione del passaggio in giudicato di una decisione, che può perciò figurare sia sulla medesima, sia – come nella fattispecie – sull'istanza di rigetto.

### **E. 5.4**

La suddetta decisione costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione anche per gli interessi di mora, sempre del 3%, maturati dalla scadenza del termine di pagamento dell'imposta – ossia dal 30 novembre 2017 – fino al 21 marzo 2018, che ammontano alla somma di fr. 24.40 indicata sul precetto esecutivo, come si evince dall'estratto conto del 30 maggio 2018 (doc. E). Ne discende che il reclamo va accolto e la decisione impugnata va riformata nel senso dell'accoglimento integrale dell'istanza per fr. 2'660.85 (fr. 2'636.45 + fr. 24.40), oltre agli interessi di mora del 3% dal 22 marzo 2018 su fr. 2'636.45.

### **E. 6**

In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non può invece essere accolta la richiesta di ripetibili formulata dal reclamante (solo) in prima sede, poiché non essendo rappresentato professionalmente in giudizio esso avrebbe dovuto motivare l'eventuale diritto a un'indennità d'inconvenienza nel senso dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (v. sentenza della CEF 14.2014.152 del 20 ottobre 2014 consid. 3 e i rinvii). Ad ogni modo è dubbio che un ente di diritto pubblico sia legittimato a chiedere una siffatta indennità (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 2'660.85 (sopra consid. 6), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva per fr. 2'660.85 oltre agli interessi del 3% dal 22 marzo 2018 su fr. 2'636.45. 2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.